

Parere del CCR MED su un eventuale regime differenziato per la piccola pesca costiera

1. Il CCR Mediterraneo pur lamentando la scarsa considerazione del Mediterraneo nel Libro Verde, ha preso atto dell'intento della Commissione di considerare la possibilità di adottare un regime differenziato, incentrato su obiettivi e finalità sociali, per proteggere le flotte costiere di piccola pesca, e di instaurare un sistema di ripartizione diretta dei contingenti (quote) o dello sforzo di pesca attraverso meccanismi collettivi. Questo segmento potrebbe altresì fruire di finanziamenti pubblici per consentire il necessario adeguamento alla futura PCP attraverso, auspichiamo, la istituzione di un Fondo specifico. Il CCR è favorevole a questo orientamento, attraverso il quale la PCP potrà finalmente essere maggiormente adeguata alla specificità del Mediterraneo. Al contrario, la Commissione non ipotizza affatto l'adozione di regole speciali in materia di conservazione o di controllo. Occorre pertanto, innanzitutto, discutere dei criteri di identificazione delle caratteristiche della piccola pesca costiera che riflettano le realtà regionali e locali.
2. I sistemi produttivi di pesca di piccola pesca costiera sono spesso vulnerabili perché sono fortemente dipendenti dall'evoluzione sia qualitativa che quantitativa delle catture, una dipendenza che si ripercuote poi a livello economico. A loro volta, le catture dipendono dagli ecosistemi marini che devono essere integri e sani. Per tutti questi motivi, è importante rivolgere un'attenzione particolare alla situazione della piccola pesca costiera.
3. L'unico elemento che esiste attualmente, di definizione è dato dall'articolo 26 del regolamento FEP che definisce la piccola pesca costiera come "pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria".

4. Sulla scorta delle discussioni approfondite avute sull'argomento in diverse sedi (seminari organizzati dalla Commissione e gruppi interni delle nostre organizzazioni membri), l'ambizione di giungere ad una definizione unica impostata su criteri comuni a tutti i segmenti della flotta peschereccia europea risulta semplicemente impossibile in ragione delle molteplici caratteristiche e specificità regionali – o addirittura locali –, socioeconomiche e ambientali.
5. Come già indicato, è difficile accordarsi su una definizione unica a livello europeo della piccola pesca costiera a causa della notevole varietà dei singoli segmenti che la compongono. Tra i criteri spesso richiamati per definire la piccola pesca costiera, si rilevano in particolare: l'impatto del sistema di cattura sulle risorse e sull'ambiente, la lunghezza fuori tutto dell'imbarcazione, la sua stazza lorda (GT), la potenza motrice (KW), la distanza dalla costa da cui opera il peschereccio, la distanza dal porto di attracco, il numero di persone a bordo, la durata delle uscite (giorni consecutivi in mare), il volume e la struttura del capitale dell'impresa di armamento, il mercato di riferimento (fresco, locale, export, mercato del congelato), la presenza o meno dell'armatore a bordo nave, il tipo di impresa (armamento privato, PMI, cooperativa, OP, sistema retributivo, ecc.). Tuttavia, utilizzare un numero limitato di parametri fisici potrebbe risultare inadeguato se si vuole definire una futura PCP che sia al tempo stesso semplice e coerente. Infatti, in taluni segmenti della flotta europea, questi criteri possono escludersi a vicenda.
6. Va evidenziato inoltre che, nel prospettare la futura PCP, il Libro verde omette la questione del genere e quindi le donne, che in Mediterraneo sono una componente integrante dell'attività svolta dalle aziende familiari di pesca. Malgrado l'esistenza della direttiva CE 86/613 che riconosce alla donna lo statuto di "collaboratrice nell'azienda ittica familiare", molti Stati membri non hanno ancora dato applicazione al predetto statuto. Ed infatti, esiste oggi in alcuni Stati membri nel Mediterraneo una situazione di disparità nel trattamento delle donne. Il CCR MED chiede pertanto alla Commissione di fare pressione sugli Stati membri affinché venga riconosciuto a livello nazionale lo statuto della donna in seno all'azienda familiare di pesca tanto più che il ruolo assunto dalle donne va ben oltre la mera attività lavorativa svolta in seno all'impresa, essendo altresì le custodi dei valori e delle tradizioni delle loro regioni di appartenenza.
7. In conclusione, l'approccio della Commissione nei confronti di un eventuale regime distinto applicabile in futuro alla piccola pesca costiera rimane ancora troppo ancorato allo spirito ormai superato e obsoleto dell'attuale PCP. L'approccio *top-down* è, per noi, lontano dalle realtà concrete dei territori, dalle loro specificità e dalla gestione quotidiana delle attività di pesca.
8. Secondo il CCR MED la Commissione dovrebbe pertanto:
 - a) orientarsi verso una definizione generica della piccola pesca costiera o verso linee guida che inquadrino tale attività a livello comunitario. È infatti più logico che siano gli stessi Stati membri a stabilire i criteri di definizione sulla base di queste direttrici generiche e tenendo conto dei rispettivi Piani di Gestione a lungo termine, nel rispetto



delle caratteristiche locali della flotta e in conformità al principio di sussidiarietà a cui si riferisce il Libro verde.

- b) Mantenere la zona delle 12 miglia per garantire la protezione della fragile fascia costiera.
 - c) Per quanto riguarda la pesca ricreativa, attiva per la gran parte nella stessa fascia di mare in cui opera la piccola pesca costiera (12 miglia dalla costa), adottare una normativa del settore in modo tale che gli Stati membri, a breve termine, definiscano diritti e doveri dei pescatori ricreativi, attraverso la introduzione generalizzata di licenze ai soggetti di diritto e per una migliore gestione del prelievo della risorsa attraverso una revisione delle attrezzature e l'assoluto divieto di commercializzazione degli esemplari catturati.
 - d) Sviluppare, nell'ambito della nuova politica marittima integrata dell'Unione Europea, iniziative finalizzate a monitorare e minimizzare gli impatti sull'ambiente marino di altre attività umane (trasporti, fonti inquinanti urbane, agricole ed industriali, edificazione incontrollata delle coste, attività estrattive, etc.) anche attraverso la Pianificazione dello Spazio Marino
9. L'approccio del CCR MED offre, del resto, maggiore compatibilità e coerenza con il processo decisionale decentrato verso il quale tende il Libro Verde, in particolare per quanto riguarda gli aspetti tecnici, riguardo ai quali il CCR MED ha già espresso il suo parere nel Comitato esecutivo di Marbella (8/6/2010) - ai cui documenti si rinvia - ed in particolare di valutazione di impatto e urgente revisione del Reg. 1967/06 che permetta alla luce dei pareri scientifici, la giustificazione e la validità tecnica e scientifica delle misure più problematiche (spessore del filamento, maglia minima del sacco, distanza dalla costa, taglie minime, etc.)
-

